



Spett.le
Sig. SINDACO
SEDE

Sig. Segretario Comunale
SEDE

OGGETTO: Istituzione del "Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina" – Proposta di perimetrazione e zonizzazione del territorio comunale e relative misure di salvaguardia – Relazione istruttoria e proposta di formulazione delle osservazioni del Comune di Fossacesia.

1. PREMESSA E OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Con nota prot. n. 157172 del 22/07/2026 (acquisita al protocollo del Comune di Fossacesia al n. 13575 del 23/07/2026), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso la documentazione per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina, ai sensi della Legge n. 93/2001 (art. 8, comma 3) e della Legge n. 199/2025 (art. 1, commi 692 e 693).

La presente relazione fornisce il necessario supporto tecnico-istruttorio alla proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, finalizzata a esprimere le osservazioni dell'Amministrazione.

L'attività istruttoria ha analizzato gli effetti della perimetrazione e delle misure di salvaguardia sul territorio di Fossacesia. L'analisi si è concentrata sulla compatibilità del nuovo vincolo con gli strumenti urbanistici vigenti, con la gestione del demanio marittimo, con i vincoli ambientali e con l'intero tessuto locale (insediamenti, infrastrutture e comparti produttivo, agricolo e turistico).

La posizione dell'Amministrazione comunale non è di pregiudiziale contrarietà all'istituzione del Parco. Al contrario, l'obiettivo è garantire che il nuovo regime di tutela si sviluppi attraverso una disciplina territorialmente coerente, proporzionata, coordinata con la pianificazione vigente e concretamente applicabile.

2. DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE

Il territorio comunale di Fossacesia si estende su una superficie complessiva di circa 3.000 ettari. La proposta di perimetrazione del Parco Nazionale interessa un'area di circa 540 ettari, pari al 18% dell'intero territorio comunale, così ripartita tra le diverse zone di salvaguardia:

- Zona 1: circa 103,0 ettari
- Zona 2: circa 340,2 ettari
- Zona 3: circa 96,7 ettari

Questo dato assume una rilevanza critica sotto il profilo urbanistico e amministrativo. Il vincolo proposto, infatti, non si limita a interessare aree naturali o a basso grado di antropizzazione, ma si sovrappone a una pluralità di ambiti territoriali già compiutamente disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Nello specifico, la perimetrazione include le seguenti destinazioni di Piano Regolatore:

- Ambiti residenziali: Zone B di completamento e Zone C di espansione.
- Ambiti produttivi e infrastrutturali: Zone D di sviluppo industriale ed aree per attrezzature tecnologiche.
- Ambiti agricoli e ambientali: Zone agricole E e aree a verde di rispetto paesaggistico.
- Ambiti turistici e sociali: Aree turistico-ricettive, strutture ricettive all'aria aperta, aree destinate a standard, aree sportive e ricreative.

La proposta del Parco coinvolge quindi una porzione strategica del territorio comunale, caratterizzata dalla presenza consolidata di insediamenti, infrastrutture, attività economiche e previsioni urbanistiche che regolano i processi di trasformazione locale.

Alla luce di tali elementi, emerge la stringente necessità che la delimitazione definitiva del Parco sia attentamente verificata e rimodulata in funzione del reale assetto territoriale, urbanistico e socio-economico del Comune di Fossacesia.

3. COORDINAMENTO CON IL PRG E CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Il governo del territorio del Comune di Fossacesia è attualmente disciplinato dal Piano Regolatore Generale (PRG), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/1995 e approvato dalla Provincia di Chieti con Delibera n. 23/2 del 05/06/1998. La proposta di perimetrazione del Parco Nazionale deve necessariamente coordinarsi con tale strumento vigente, nonché con le linee della futura programmazione urbanistica. Quest'ultima vedrà l'adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai sensi della Legge Regionale n. 58/2023, il quale dovrà calibrare l'efficacia dei propri indirizzi in base al livello di tutela impresso sul territorio.

L'attività istruttoria evidenzia la fondamentale esigenza che la delimitazione definitiva del Parco sia il più possibile aderente alla zonizzazione urbanistica comunale. È prioritario evitare sovrapposizioni o interferenze non preventivamente valutate con le destinazioni d'uso, le reti infrastrutturali e gli strumenti attuativi già perfezionati.

Questa richiesta non persegue la mera tutela delle capacità edificatorie residue. Risponde, al contrario, al principio sovraordinato della certezza del diritto e della pianificazione, indispensabile per garantire coerenza logica e giuridica tra strumenti di governo del territorio che, pur avendo origini e finalità differenti, insistono sulla medesima porzione geografica.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale formuli una formale osservazione circa la necessità di procedere a una verifica puntuale e di dettaglio della perimetrazione del Parco rispetto agli strumenti urbanistici comunali, sia vigenti sia futuri, ponendo particolare attenzione agli ambiti in cui le previsioni pianificatorie risultano già consolidate.

4. COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE DEMANIALE MARITTIMA

Una specifica e approfondita valutazione deve essere riservata alle aree del demanio marittimo. La proposta di zonizzazione del Parco Nazionale necessita di un coordinamento organico con il Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDMR) e con il vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17.04.2025.

Dall'attività istruttoria è emerso che le aree demaniali marittime, sia quelle libere sia quelle attualmente oggetto di concessione, sono state inserite nelle diverse perimetrazioni di tutela del Parco senza che sia stata esplicitata una chiara disciplina di raccordo con la pianificazione demaniale in vigore. Sotto il profilo tecnico, si ritiene indispensabile che le istituende misure di salvaguardia del Parco siano strutturate in modo da garantire la piena attuazione delle previsioni del PDMC e la continuità d'esercizio dei titoli concessori legittimamente esistenti.

Tale esigenza assume una rilevanza strategica ed urgente alla luce della scadenza delle concessioni demaniali marittime fissata al 30 settembre 2027. È fondamentale assicurare che il regime transitorio del Parco non paralizzi le attività previste dai titoli correnti, incluse le operazioni di rimozione delle strutture amovibili al termine della stagione, né tantomeno ostacoli la successiva esecuzione degli interventi che saranno previsti e autorizzati in capo ai futuri titolari a seguito delle procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 9 (tutela dell'ambiente) e l'articolo 41 (libertà di iniziativa economica privata) della Costituzione devono essere coordinati. Il vincolo del parco non deve tradursi in un divieto assoluto, ma in una regolamentazione sostenibile. La Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) tutela la concorrenza e la libertà di stabilimento per i servizi turistici e ricreativi sul demanio marittimo che generano valore economico e occupazione, e che lo status di "area protetta" non cancella la natura di "servizio economico" delle concessioni. Le misure di salvaguardia non devono congelare qualsiasi intervento edilizio o concessorio posto che, il blocco degli interventi sul demanio blocca gli investimenti privati, penalizzano il turismo locale azzerando la continuità gestionale ed il valore commerciale delle imprese balneari storiche, oltre all'impiego per questo settore di una forte percentuale di lavoratori locali.

5. APPROFONDIMENTO DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA E VERIFICA DELLA LORO COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

L'esame della proposta relativa alle "Misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone dell'istituendo Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina" ha evidenziato la necessità di una verifica puntuale della disciplina. Tale analisi deve valutarne non solo l'impatto ambientale, ma anche la concreta applicabilità ed efficacia sul territorio comunale di Fossacesia.

La struttura della proposta, che articola il territorio del Parco in tre macro-zone differenziate per grado di interesse naturalistico e livello di antropizzazione, appare in linea generale condivisibile. Questo approccio risponde, infatti, al corretto principio di gradualità e progressività della tutela ambientale.

La criticità sostanziale emerge, tuttavia, nella formulazione delle singole disposizioni di salvaguardia. Queste vengono applicate in modo indistinto a tessuti territoriali che presentano caratteristiche e

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

vocazioni profondamente disomogenee. La disciplina corrente inserisce nelle medesime categorie di vincolo aree naturalistiche integre, superfici agricole attive, nuclei urbanizzati, insediamenti produttivi, comparti turistico-ricettivi, nonché reti infrastrutturali e impianti tecnologici esistenti.

Alla luce di tale disallineamento, emerge la stringente necessità che la disciplina definitiva del Parco sia rimodulata. I nuovi testi normativi dovranno basarsi sui principi cardine di proporzionalità, differenziazione territoriale e coordinamento organico con le destinazioni d'uso sancite dalla pianificazione urbanistica comunale vigente.

6. DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Uno dei profili di maggiore rilevanza tecnica riguarda l'interferenza e la compatibilità delle istituende misure di salvaguardia con la disciplina urbanistica regionale e comunale vigente. La proposta ministeriale contiene, infatti, disposizioni fortemente limitative che incidono in modo diretto sugli interventi edilizi e sui processi di trasformazione del territorio rurale.

L'attività istruttoria evidenzia la necessità di evitare che la regolamentazione del Parco introduca vincoli generalizzati e duplicazioni autorizzative che si sovrappongano, senza reale valore aggiunto, alle tutele già capillarmente garantite dalla normativa urbanistica e paesaggistica vigente.

Una criticità specifica emerge in merito alla gestione dei fabbricati rurali. Il divieto generalizzato di demolizione e ricostruzione previsto dalla proposta non appare coerente con la definizione di "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e con la collegata disciplina regionale. La norma del Parco omette infatti di distinguere tra i manufatti aventi un effettivo valore storico-testimoniale meritevoli di conservazione e gli immobili degradati, fatiscenti o privi di qualsiasi pregio architettonico.

Tale impostazione rischia di bloccare i necessari processi di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico del patrimonio edilizio rurale esistente.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale formuli una specifica osservazione affinché la disciplina definitiva del Parco recepisca il quadro normativo statale e regionale vigente. Deve pertanto essere consentita l'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione, purché gli stessi risultino conformi alle previsioni del PRG, al Piano Paesaggistico e alle norme sulla sicurezza statica, ferma restando la piena efficacia delle tutele derivanti da eventuali vincoli storici o monumentali specificamente insistenti sui singoli immobili.

7. ZONA 2: COORDINAMENTO CON IL PRG E CON IL PIANO DEMANIALE

Un profilo di eccezionale rilevanza all'interno del quadro istruttorio è rappresentato dalla disciplina vincolistica prevista per la Zona 2. La proposta ministeriale include in questa perimetrazione una pluralità di destinazioni urbanistiche disomogenee, tra cui si rilevano zone agricole (E), zone produttive e industriali (D), ambiti a vocazione turistico-ricettiva, oltre a reti infrastrutturali e impianti per attrezzature tecnologiche.

L'applicazione indistinta e generalizzata dei divieti e dei regimi autorizzativi previsti dall'articolo 6 delle Misure di salvaguardia rischia di generare una grave e ingiustificata interferenza sia con le previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, sia con la pianificazione demaniale marittima.

Sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa, si ritiene indispensabile che tali limitazioni stringenti siano circoscritte esclusivamente alle aree effettivamente agricole, verdi o destinate al rispetto ambientale. Al contrario, per gli ambiti urbani, produttivi, turistici e infrastrutturali deve essere pienamente garantita la facoltà di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sempre nel rigoroso rispetto delle specifiche normative ambientali e paesaggistiche di settore.

La medesima esigenza di tutela ed esclusione dai vincoli generalizzati deve essere estesa alle aree regolate dal Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDMR) e dal Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC). L'efficacia e l'operatività di tali strumenti di gestione della costa devono essere espressamente e formalmente salvaguardate per non compromettere il tessuto economico e turistico locale.

8. REGIME AUTORIZZATIVO E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Il profilo di maggiore delicatezza dell'intera disciplina risiede nel regime autorizzativo proposto. Il testo ministeriale subordina diverse fattispecie all'acquisizione del nulla osta o del parere del Comitato di gestione del Parco, includendo interventi che risultano già capillarmente regolati dagli strumenti urbanistici comunali. L'attività istruttoria evidenzia la necessità di scongiurare un simile impianto, al fine di evitare una paralizzante duplicazione dei procedimenti amministrativi e una conflittuale sovrapposizione di competenze tra enti.

In questo contesto, assume una rilevanza critica l'articolo 7 della proposta, il quale circoscrive il mantenimento dell'efficacia degli strumenti urbanistici comunali esclusivamente alle zone D (produttive), F (attrezzature pubbliche) e G (servizi). L'Amministrazione comunale ritiene invece

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872.622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

indispensabile estendere tale clausola di salvaguardia a tutte le destinazioni di Piano Regolatore Generale (PRG) che ricadono nelle Zone 2 e 3 del Parco. Tale estensione è necessaria per garantire la coerente attuazione delle previsioni urbanistiche già approvate, ferma restando l'osservanza delle sole discipline specificamente preposte alla tutela ambientale e paesaggistica.

Nello specifico, si ravvisa l'esigenza di escludere l'obbligo di un ulteriore parere vincolante da parte del Comitato di gestione per due precise categorie:

- Strumenti urbanistici esecutivi: Piani attuativi conformi al PRG che non costituiscono variante urbanistica.
- Fattispecie derogatorie regionali: Interventi specificamente disciplinati dall'articolo 77 della Legge Regionale n. 58/2023.

Trattandosi di trasformazioni già pienamente incardinate nel quadro pianificatorio comunale vigente, l'introduzione di un ulteriore livello decisionale risulterebbe priva di valore aggiunto e contraria ai principi di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

9. OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

La regolamentazione proposta per l'istituendo Parco necessita di una specifica e approfondita considerazione in merito alle opere pubbliche e alle infrastrutture di interesse generale. L'articolo 7 della proposta ministeriale subordina all'acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco una serie di interventi critici, tra cui le opere che modificano il regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo, all'approvvigionamento idrico e alla sicurezza della popolazione, nonché le reti e gli impianti relativi ai servizi primari idrici ed elettrici.

L'Amministrazione comunale ritiene indispensabile evitare un simile aggravamento procedimentale per interventi che rivestono un carattere di pubblica utilità e urgenza. Si richiede, pertanto, che siano espressamente escluse dal regime autorizzativo del Parco le seguenti categorie:

- Infrastrutture strategiche: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse pubblico e strategico.
- Sicurezza del territorio: Interventi indifferibili e urgenti necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza della popolazione.
- Servizi essenziali: Opere e reti funzionali alla tutela della salute pubblica e all'erogazione dei servizi a rete.

La disciplina definitiva del Parco dovrà garantire la libera realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete e delle opere idrauliche necessarie al funzionamento e alla resilienza del territorio. Tale approccio è fondamentale per assicurare un corretto equilibrio tra le condivisibili esigenze di tutela ambientale e i doveri inderogabili di gestione e continuità dei servizi pubblici essenziali.

10. MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA

La proposta normativa dell'istituendo Parco assoggetta all'obbligo di comunicazione preventiva al Comitato di gestione persino gli interventi di manutenzione ordinaria. Sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa, tale previsione configura un gravoso e ingiustificato appesantimento burocratico, del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità e all'impatto di simili lavorazioni.

Si ritiene pertanto indispensabile escludere dal regime di comunicazione preventiva tutti gli interventi di manutenzione ordinaria puntualmente definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), a meno che non insistano su specifici ecosistemi o elementi naturali sottoposti a particolari e motivate esigenze di tutela biologico-ambientale.

Con la medesima finalità di efficienza, deve essere garantito un regime amministrativo semplificato — o di totale esclusione dal vincolo del nulla osta — per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che interessano:

- Le reti infrastrutturali e i sottoservizi esistenti.
- Le opere di difesa ed engineering costiero.
- I sistemi e le opere idrauliche di regimazione delle acque.

L'adozione di questa semplificazione procedurale è essenziale per non paralizzare la gestione ordinaria del territorio, fermo restando il tassativo rispetto delle normative speciali e dei visti di settore già previsti dalle leggi vigenti.

11. ZONA 3: APPLICAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

La Zona 3 viene espressamente definita, all'articolo 1 della proposta ministeriale, come un ambito territoriale caratterizzato da un elevato grado di antropizzazione. Tale esplicita qualificazione scientifica e geografica rende giuridicamente e logicamente necessario l'avvio di un regime di tutela fortemente differenziato rispetto alle Zone 1 e 2.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872.622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

Sotto il profilo dell'azione amministrativa, non appare proporzionato né coerente subordinare ogni opera di trasformazione del territorio al parere obbligatorio o al nulla osta del Comitato di gestione del Parco all'interno di aree già urbanizzate o naturalisticamente compromesse. Si tratta, infatti, di porzioni di territorio in cui risultano già pienamente vigenti e operativi i piani di sviluppo comunali.

Per questi specifici ambiti fortemente antropizzati, si propone che la disciplina definitiva del Parco deleghi la governance edilizia e trasformativa all'applicazione diretta delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG) e del Piano Demaniale Marittimo Comunale. Tale operatività rimarrà comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni paesaggistiche sovraordinate e agli obblighi di tutela derivanti dai siti inseriti nella Rete Natura 2000.

Questa impostazione non contrasta con le finalità istitutive del Parco, ma risulta l'unica declinazione coerente con la definizione stessa di Zona 3 fornita dalla proposta di salvaguardia.

12. GESTIONE PROVVISORIA E RUOLO DEGLI UFFICI COMUNALI

Un ulteriore elemento di criticità che necessita di puntuale chiarimento riguarda la fase transitoria antecedente all'istituzione definitiva dell'Ente Parco. La proposta ministeriale assegna al Comitato di gestione provvisoria le funzioni amministrative correlate all'applicazione delle misure di salvaguardia. Il testo prevede, tuttavia, che durante tale gestione transitoria i nulla osta siano rilasciati dal Comitato sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dagli uffici del Comune territorialmente competente.

Sotto il profilo dell'efficienza burocratica, si ritiene indispensabile definire con assoluta certezza il riparto di competenze tra l'istruttoria comunale e la funzione decisoria del Comitato. È prioritario evitare che le strutture tecniche del Comune siano gravate da attività istruttorie eccedenti le proprie attribuzioni istituzionali o chiamate a duplicare accertamenti e verifiche già validamente eseguiti da altre Amministrazioni pubbliche.

Inoltre, nelle more della piena costituzione e operatività del Comitato di gestione provvisoria, la disciplina del Parco dovrà tassativamente garantire un regime transitorio certo e lineare. Tale regime deve prevedere termini perentori e definiti per il riscontro delle istanze presentate dai cittadini e dalle imprese, scongiurando il rischio di pericolose situazioni di stallo amministrativo o di silenzio-rifiuto non motivato.

13. ULTERIORE PROPOSTA: INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SEMPRE AMMESSI

L'attività istruttoria evidenzia l'opportunità e la necessità di introdurre all'interno delle Misure di salvaguardia una specifica e organica disposizione dedicata agli "interventi sempre ammessi". L'attuale proposta ministeriale disciplina infatti in modo estremamente analitico i divieti, i regimi autorizzativi e gli obblighi di comunicazione. Omette, di contro, di individuare con altrettanta chiarezza quelle attività e quegli interventi di trasformazione minore che, per loro intrinseca natura, devono poter essere eseguiti liberamente, senza richiedere ulteriori autorizzazioni o nulla osta da parte del Comitato di gestione.

Al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell'azione amministrativa, si propone l'inserimento di una norma speciale che elenchi in modo tassativo o esemplificativo le seguenti fattispecie escluse da ogni vincolo procedurale del Parco:

- Manutenzione ordinaria ed edilizia libera: Interventi edilizi minori conformi alla normativa statale vigente.
- Sicurezza pubblica: Interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio.
- Servizi essenziali: Lavorazioni necessarie a garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici primari.
- Comparto rurale: Attività e pratiche connesse all'agricoltura ordinaria e alla conduzione dei fondi.
- Reti esistenti: Interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento delle infrastrutture a rete già presenti.
- Gestione ambientale: Attività di manutenzione e gestione ordinaria all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e delle Riserve regionali.
- Ricerca e monitoraggio: Attività di studio, campionamento e ricerca scientifica debitamente autorizzate.
- Identità storico-culturale: Interventi di manutenzione, restauro e ripristino conservativo dei trabocchi storici.

L'introduzione di questa categoria speciale permetterà di decongestionare l'attività degli uffici e di evitare che azioni quotidiane, prive di qualsiasi impatto ambientale negativo, siano assoggettate a regimi di controllo sproporzionati e gravosi per la collettività.

14. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI TECNICHE

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno che, la presente relazione istruttoria debba concludersi non più con le suesposte osservazioni generali, ma dei sottoelencati ulteriori rilievi:

1. Coordinamento effettivo con PRG, PDM e pianificazione paesaggistica, evitando che il Parco determini una sospensione o sostanziale paralisi degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Salvaguardia delle attività agricole e del patrimonio edilizio esistente, attraverso il coordinamento con D.P.R. 380/2001 e L.R. 58/2023 e senza divieti generalizzati di demolizione e ricostruzione.
3. Semplificazione del regime autorizzativo, limitando nulla osta e comunicazioni agli interventi effettivamente incidenti sui valori tutelati.
4. Disciplina transitoria e individuazione degli interventi sempre ammessi, per evitare incertezza amministrativa nella fase di gestione provvisoria.

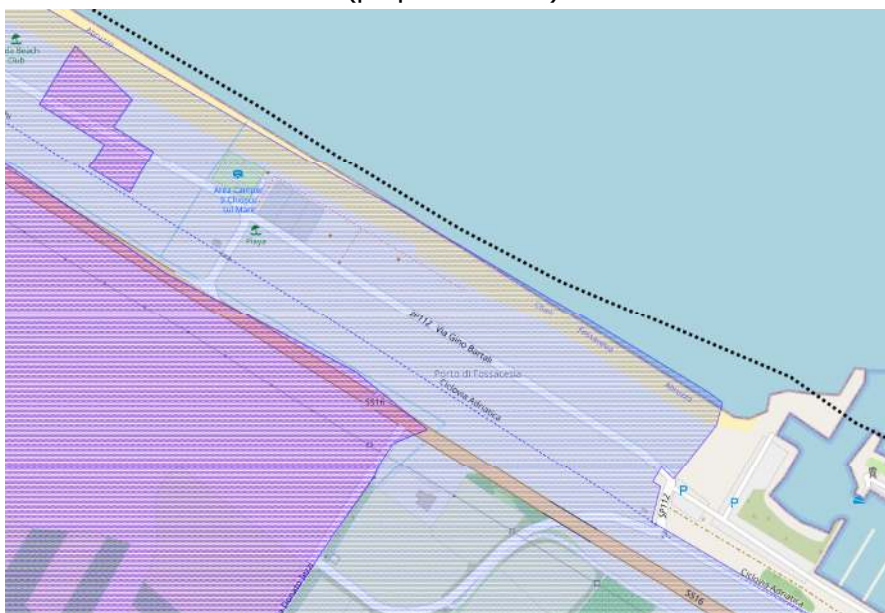
ed inoltre:

Si formula una specifica osservazione finalizzata a richiedere l'estensione della perimetrazione della Zona 3 nella porzione Sud del lungomare del Comune di Fossacesia.

Tale istanza risponde alla fondamentale esigenza di garantire una futura e corretta pianificazione urbanistica e demaniale del litorale. L'inclusione di quest'area nella Zona 3, specificamente deputata ai contesti a maggiore antropizzazione, consentirà di prevedere e autorizzare usi e funzioni pienamente compatibili con lo sviluppo delle attività turistico-ricreative.

La rimodulazione del vincolo è indispensabile per coniugare la valorizzazione economica e recettiva della costa con la tutela ambientale, dotando l'Amministrazione degli strumenti necessari a regolare in modo armonico i servizi turistici e le infrastrutture balneari.

(proposta ISPRA)



(osservazione)



Si formula una specifica osservazione finalizzata a richiedere l'estensione della perimetrazione della Zona 3 a tutte le aree ricadenti nel demanio marittimo del Comune di Fossacesia.

Tale richiesta è strettamente necessaria per garantire la corretta e piena attuazione delle previsioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) vigente. L'inclusione dell'intero comparto demaniale nella Zona 3, ambito che la stessa proposta ministeriale riconosce a elevato grado di antropizzazione,

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872.622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

permetterà di evitare blocchi procedurali e di assicurare la necessaria coerenza tra le tutele del Parco e la gestione delle attività turistico-ricreative e balneari che caratterizzano la costa.

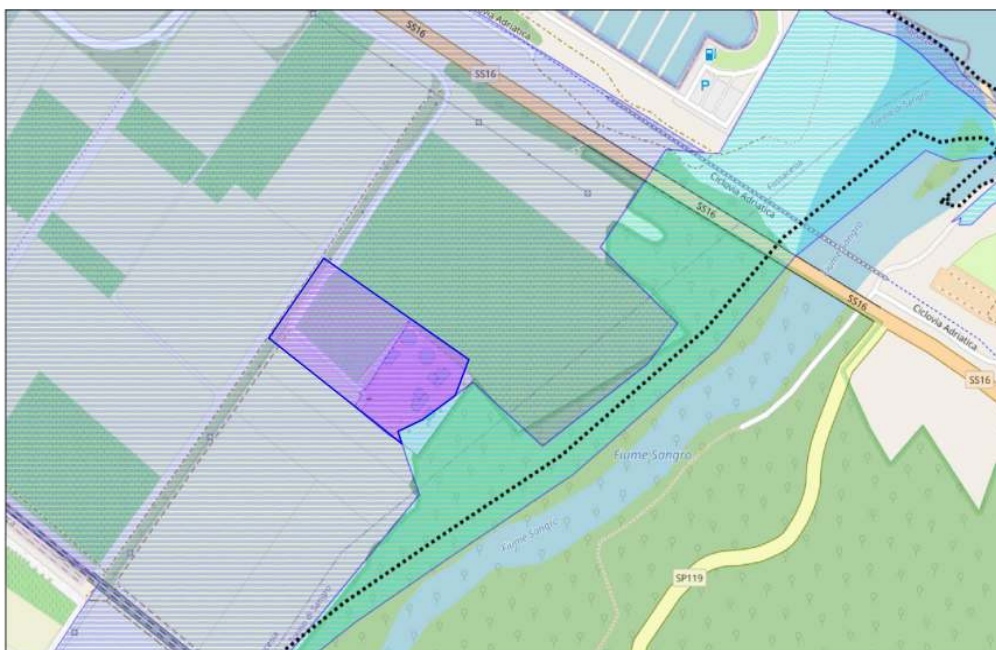
Si formula una specifica osservazione finalizzata a richiedere l'estensione della perimetrazione della Zona 3 a tutta l'area che ospita l'impianto di depurazione, situato nei pressi della foce del Fiume Sangro.

Tale richiesta assume una rilevanza strategica sotto il profilo infrastrutturale e ambientale. L'inclusione del sito nella Zona 3 è indispensabile per assicurare la possibilità di eseguire futuri interventi di ampliamento, ammodernamento e adeguamento tecnologico dell'impianto. Trattandosi di un'infrastruttura pubblica essenziale per la tutela della salute e dell'ambiente, è prioritario evitare che vincoli sproporzionati ne compromettano la funzionalità e la necessaria evoluzione strutturale.

(proposta ISPRA)



(osservazione)



Si formula una specifica osservazione finalizzata a richiedere l'estensione della perimetrazione della Zona 3 a tutta l'area classificata come Zona Artigianale-Commerciale di Completamento D1 situata nella zona marina del territorio comunale.

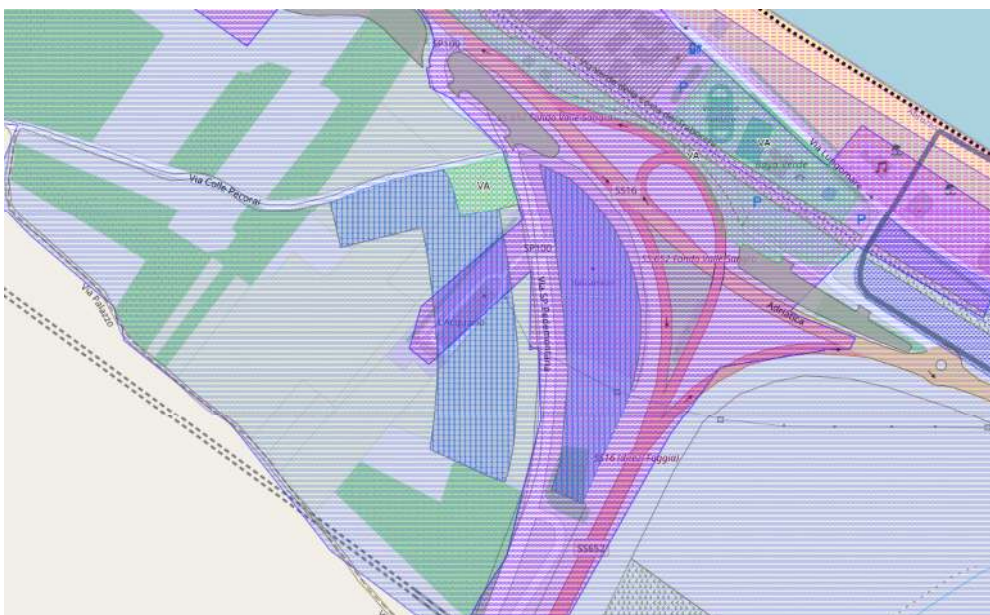
Tale richiesta è finalizzata a rendere pienamente compatibili e attuabili le previsioni urbanistiche già pianificate per questo specifico comparto. L'inclusione della sottozona D1 nella Zona 3, caratterizzata da

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

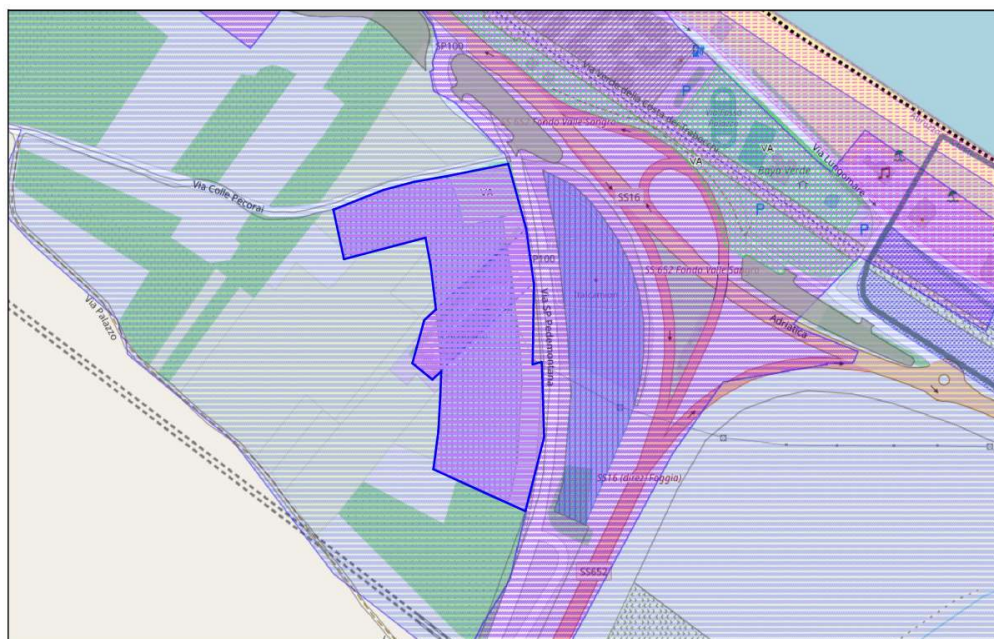
Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872.622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

un tessuto già antropizzato, eviterà che l'introduzione di vincoli generalizzati e sproporzionati possa paralizzare lo sviluppo economico, artigianale e commerciale locale, garantendo al contempo la certezza del diritto rispetto alle scelte di pianificazione già consolidate dall'Amministrazione.

(proposta ISPRA)



(osservazione)



Si formula una specifica osservazione finalizzata a richiedere il collegamento delle due Zone 3 attualmente intermezze e separate da una porzione in Zona 2, al fine di dare continuità territoriale all'intero comparto.

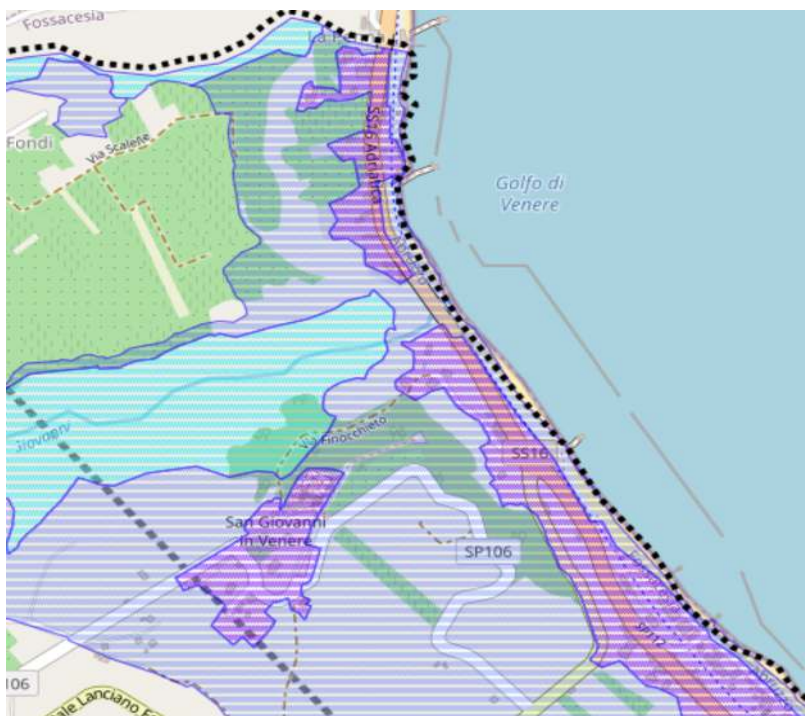
Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18	Fossacesia	66022	Chieti	tel. 0872.622234	fax. 0872622237
d.moretti@fossacesia.org	comune@pec.fossacesia.org			www.fossacesia.org	

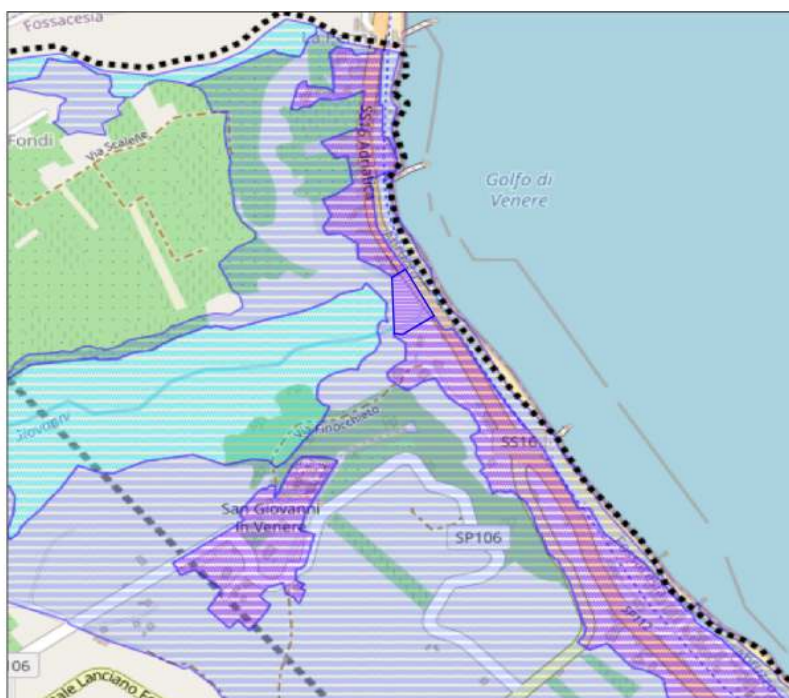
La richiesta si fonda sull'assenza di specifiche e motivate ragioni di tutela naturalistica all'interno di un'area che si presenta decisamente antropizzata da quasi trent'anni. Tale ambito geografico è per la maggior parte destinato dagli strumenti vigenti a una specifica funzione di uso pubblico; ciononostante, l'attuale proposta istitutiva del Parco lo assoggetta a una disciplina vincolistica rigida e del tutto incoerente con la sua reale natura e destinazione.

Sotto il profilo dei servizi, l'inibizione o la forte limitazione delle attuali funzioni di uso pubblico comporterebbe un ingente e ingiustificato disservizio per la comunità locale. Al contrario, il riconoscimento della Zona 3 consentirebbe di valorizzare l'area in funzione del Parco stesso: per la sua posizione strategica, questo ambito può svolgere il ruolo cruciale di polo dei servizi di accesso e accoglienza alla Zona 1 del Parco, individuata lungo il Fosso San Giovanni. L'unificazione delle aree in Zona 3 permetterà quindi di coniugare la corretta gestione del territorio con lo sviluppo delle infrastrutture logistiche necessarie alla fruizione protetta della riserva.

(proposta ISPRA)



(osservazione)

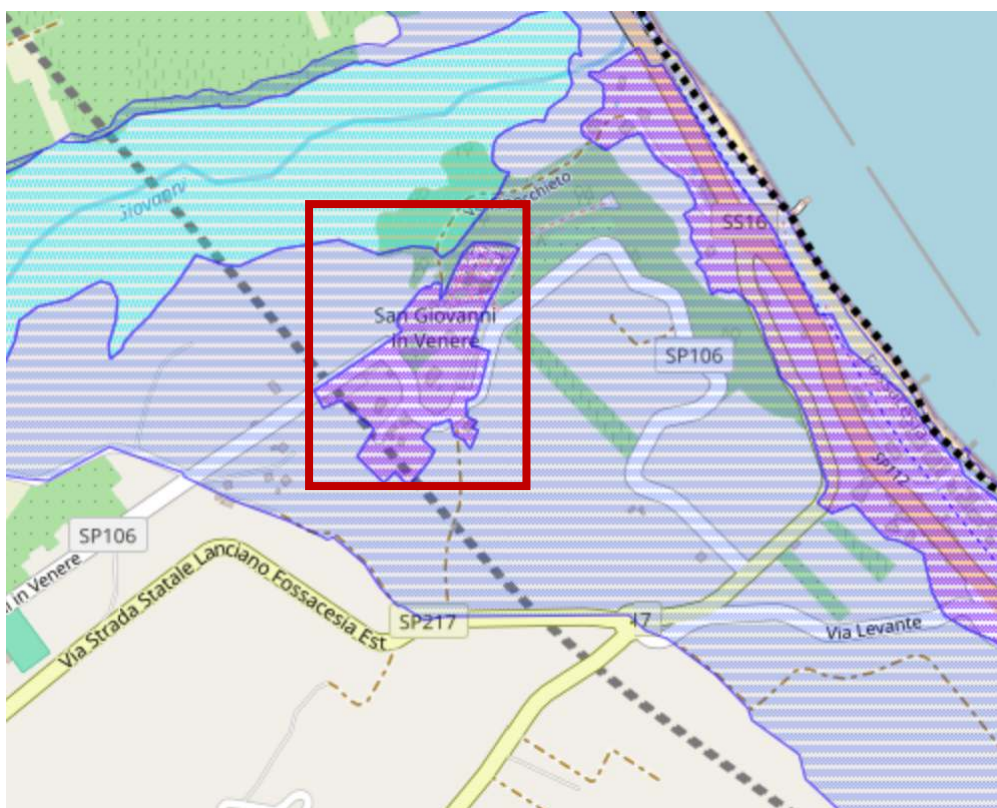


Si formula una specifica osservazione finalizzata a richiedere la riclassificazione da Zona 3 a Zona 2 dell'area sulla quale insiste il complesso monumentale dell'Abbazia di San Giovanni in Venere.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872.622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

Tale istanza persegue il duplice obiettivo di elevare il livello di tutela e di uniformare la governance ambientale del sito. L'inclusione nella Zona 2 risulta anzitutto necessaria per garantire una coerenza geometrica e funzionale con le aree limitrofe, già validamente inserite in tale categoria di salvaguardia. Sotto il profilo scientifico e culturale, la rimodulazione del vincolo si fonda sul particolare e indiscusso pregio storico, artistico, ambientale e paesaggistico dell'intero promontorio. L'applicazione della disciplina prevista per la Zona 2 consentirà di assicurare un regime di protezione più rigoroso e idoneo alla conservazione dello stato dei luoghi, preservando l'integrità del contesto monumentale e del suo quadro naturale di riferimento da trasformazioni urbanistiche non compatibili.



Al fine di rendere le osservazioni immediatamente leggibili, verificabili e utilizzabili nell'ambito del procedimento di formazione della disciplina definitiva, si propone pertanto di riportare di seguito un quadro sinottico nel quale, per ciascuna disposizione esaminata, siano indicati:

Proposta di Misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone dell'istituendo Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina	OSSERVAZIONI
Disciplina di Tutela	
Art. 1. Zonazione interna	Art. 1. Zonazione interna
1. Il territorio del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone: • zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con minimo grado di antropizzazione; • zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione; • zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, di connessione ecologica, con	• zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con minimo grado di antropizzazione; • zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione; • zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, agricolo, di connessione ecologica, con elevato grado di

elevato grado di antropizzazione.	antropizzazione. Nota: osservazione Coldiretti, terreni agricoli solo in zona 3.
Art. 2 Istituzione del Comitato di gestione provvisoria	Art. 2 Istituzione del Comitato di gestione provvisoria
1. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sarà nominato, nel rispetto del criterio della parità di genere, il Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.	
Art. 3. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile	Art. 3. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate: a) la conservazione delle specie animali e vegetali, degli habitat di interesse comunitario, degli habitat di specie e di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Regolamento 2024/1991, nonché dei sistemi dunali nel loro complesso, delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche, delle comunità biologiche, dei biotopi, dei processi naturali e degli equilibri idraulici ed idrogeologici; b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, dell'attività agricola tradizionale, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, dei trabocchi e dei paesaggi, nonché la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, favorendo le pratiche ambientalmente più sostenibili, incentivando, in particolare, la conversione a sistemi colturali e di allevamento biologici ed il loro mantenimento; c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale; d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;	b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, dell'attività agricola tradizionale, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, dei trabocchi e dei paesaggi, nonché la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, favorendo, dove possibile, le pratiche ambientalmente più sostenibili, incentivando, in particolare, la conversione a sistemi colturali e di allevamento biologici ed il loro mantenimento; le attività agricole, viticole, olivicole, zootecniche e agro-silvo-pastorali esercitate alla data di entrata in vigore delle presenti misure costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio rurale e possono proseguire secondo le ordinarie pratiche agronomiche, nel rispetto della normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Comitato di gestione, salvo gli interventi che comportino significativa e permanente trasformazione dello stato dei luoghi o incidano direttamente su habitat o specie sottoposti a specifica tutela.

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, e il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui alla Direttiva Quadro Acque; f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei centri e dei nuclei abitati rurali; g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche eco-sostenibili, e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti; h) la promozione e la fruibilità dell'intera area del Parco mediante la pianificazione di interventi ambientalmente sostenibili che garantiscano la permeabilità ecologica e la connettività all'interno del Parco e delle aree limitrofe, e che siano volti alla valorizzazione dei siti di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale, nell'ottica di conciliazione tra l'ambiente, il turismo e le attività agro - silvo pastorali tradizionali e la possibilità di sostentamento per le popolazioni locali; i) la promozione e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile.	h) la promozione e la fruibilità dell'intera area del Parco mediante la pianificazione di interventi ambientalmente sostenibili che garantiscano la permeabilità ecologica e la connettività all'interno del Parco e delle aree limitrofe, e che siano volti alla valorizzazione dei siti di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale, nell'ottica di conciliazione tra l'ambiente, il turismo e le attività agro - silvo pastorali tradizionali e la possibilità di sostentamento per le popolazioni locali;
Art. 4. Divieti generali	Art. 4. Divieti generali
1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo nulla osta del Comitato di gestione. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, inclusi interventi di biosicurezza e controllo sanitario, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Comitato di Gestione, sulla base di appositi piani di intervento da esso approvati. Tali piani di intervento, dovranno essere elaborati tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente presenti, degli effetti sulle specie della flora e della fauna tutelate da specifiche normative, nonché delle eventuali indicazioni e	a)....Il Comitato di gestione adotta, ove necessario, programmi tempestivi di prevenzione e controllo delle specie faunistiche che determinino danni rilevanti alle colture agricole, assicurando modalità di intervento compatibili con l'attività agricola e favorendo sistemi efficaci di prevenzione e indennizzo dei danni.»

prescrizioni contenute nelle Linee Guida redatte da ISPRA. Fino all'approvazione dei suddetti piani, le catture e gli abbattimenti in regime di controllo faunistico, esclusivamente rivolti alla fauna problematica e alle specie aliene invasive, saranno gestiti dalla Regione Abruzzo, coerentemente con l'eventuale Piano di Controllo già attivo, utilizzando proprio personale specializzato e/o operatori specificatamente formati e abilitati, e tecniche selettive che minimizzano il disturbo ambientale, dando preferenza all'attività di cattura: l'attività di controllo sarà possibile in tutto il territorio del Parco;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea protetta ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo nulla osta del Comitato di gestione. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo, la raccolta di funghi, tartufi, della vegetazione spontanea, delle sementi, dei frutti e di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali e la raccolta di sementi di piante foraggere di ecotipi locali, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale e per l'inerbimento secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 14.08.2012 n° 148, dal DM 10/3/2015;

c) l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previo nulla osta del Comitato di gestione;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione, messa in sicurezza, recupero e ripristino ambientale, per i quali il Comitato di gestione rilascia il proprio nulla osta anche al fine di escludere impatti sulle falde acquifere profonde, nonché sui valori ambientali tutelati

Si propone la seguente osservazione alla lettera e):

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; ad eccezione di quanto già autorizzato dai servizi regionali competenti, la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione, messa in sicurezza, recupero e ripristino ambientale, per i quali il Comitato di gestione rilascia il proprio nulla osta anche al fine di escludere impatti sulle falde acquifere profonde, nonché sui valori ambientali tutelati

nell'area protetta. Il nulla osta è integrato da apposito piano di monitoraggio delle diverse matrici ambientali da attuare in tutto il periodo di autorizzazione: qualora gli esiti dello stesso dimostrino possibili impatti sulla biodiversità e/o alterazioni degli indicatori biologici e dei valori dei parametri, per le acque superficiali e sotterranee, di cui alla Parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il nulla osta viene sospeso al fine di attuare le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, fissando un termine congruo per la loro attuazione. Decorso tale termine il nulla osta è revocato. Il nulla osta è altresì revocato quando non sia possibile attuare dal punto di vista tecnico misure di prevenzioni per prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei o impatti significativi su suolo e biodiversità;

f) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;

g) la modificazione del regime delle acque e la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni, finalizzati alla salvaguardia della popolazione;

h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici fatto salvo quanto disposto al comma 1 lettera c) dell'art. 8 e al comma 1, lettera c) dell'art. 9;

i) l'introduzione e la detenzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo o strumento atti alla cattura o all'uccisione di animali o distruzione o danneggiamento di habitat e piante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali, lavorative e per motivi di difesa personale. È consentita l'introduzione di fuochi pirotecnici, da far esplodere solo in occasione di tradizionali sagre locali e festività esclusivamente nelle zone 2 e 3,

nell'area protetta. Il nulla osta è integrato da apposito piano di monitoraggio delle diverse matrici ambientali da attuare in tutto il periodo di autorizzazione: qualora gli esiti dello stesso dimostrino possibili impatti sulla biodiversità e/o alterazioni degli indicatori biologici e dei valori dei parametri, per le acque superficiali e sotterranee, di cui alla Parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il nulla osta viene sospeso al fine di attuare le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, fissando un termine congruo per la loro attuazione. Decorso tale termine il nulla osta è revocato. Il nulla osta è altresì revocato quando non sia possibile attuare dal punto di vista tecnico misure di prevenzioni per prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei o impatti significativi su suolo e biodiversità;

Si propone la seguente osservazione alla lettera h):

fermo restando la fattibilità delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria di interesse strategico o per la sicurezza o ai fini della tutela della salute umana;

previo nulla osta del Comitato di gestione, nel rispetto di un apposito disciplinare redatto dal Comitato di gestione. È altresì consentito il trasporto e l'utilizzo di strumenti da pesca non professionale per la cattura di specie ittiche marine nei limiti previsti dalla normativa vigente e da eventuali specifiche ordinanze delle Capitanerie di Porto;

j) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

k)) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli nel rispetto della normativa vigente;

l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

m) il sorvolo con ogni mezzo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

n) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorale o di gestione dei lidi e dei litorali, salvo specifiche restrizioni stabilite dal Comitato di gestione in funzione della necessità di tutelare sistemi naturali e/o specie animali e vegetali;

o) la distruzione dei muretti a secco esistenti; è consentita la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche se realizzate secondo tipologie, tecniche e materiali tradizionali. Sono consentiti la manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti, qualora questi presentino evidenti condizioni di instabilità e degrado. Il restauro è consentito attraverso l'utilizzo di tecniche, tipologie e materiali tradizionali;

n) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorale o **di residenti** o di gestione dei lidi e dei litorali, salvo specifiche restrizioni stabilite dal Comitato di gestione in funzione della necessità di tutelare sistemi naturali e/o specie animali e vegetali;

Si propone la seguente osservazione alla lettera o):

o) la distruzione dei muretti a secco esistenti laddove presenti e con caratteristiche di storicità e tradizione locale; è consentita la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvopastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche se realizzate secondo tipologie, tecniche e materiali tradizionali della zona.

Nelle zone edificabili di PRG, è ammessa la costruzione di recinzioni con specifiche e caratteristiche stabilite dal PRG e dal Regolamento Edilizio.

Qualora presenti e con caratteristiche di storicità e Tradizione locale, sono consentiti la manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti, qualora

p) lo svolgimento di attività pubblicitarie e l'apposizione di cartellonistica e manufatti pubblicitari al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal Comitato di gestione;

q) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati della flora spontanea e dei sistemi naturali dunali e litorali costieri, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera f);

r) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale Paesistico approvato;

s) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;

t) le attività cinofile e cinotecniche, l'addestramento cani, fatto salvo che nelle strutture autorizzate;

u) l'utilizzo di prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

questi presentino evidenti condizioni di instabilità e degrado.

Per tutte le tipologie di recinzioni tradizionali esistenti nelle zone agricole, il restauro è consentito attraverso l'utilizzo di tecniche, tipologie e materiali tradizionali;

Si propone la seguente osservazione alla lettera

r):

r) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale ricedenti nelle zone 1, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale Paesistico approvato.

Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici rurali fermo restando la sicurezza statica dell'immobile e laddove compatibili con le disposizioni di PRG comunale e la vincolistica vigenti.

Restano valide le prescrizioni del vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04.

I caratteri tipologici dei fabbricati rurali oggetto di ricostruzione, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui ai Regolamenti edilizi o Norme Tecniche di Attuazione dei piani comunali vigenti compatibili alle tipologie tecniche e materiali tradizionali.

u) molte delle aree perimetrate sono uliveti/vigneti/orti. Si suggerisce di applicare quanto disposto alla lett. u) solo alle zone con classificazione 1.

del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi Decreti di aggiornamento e integrazione. 2. È vietato l'utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dell'arenile e l'asporto di rifiuto organico spiaggiato non di origine antropica nei periodi e nelle superfici interessate dalla riproduzione delle specie protette (ad es. fraterno, fraticello, corriere piccolo, beccaccia di mare, tartaruga marina ecc.) per non interferire con l'attività di nidificazione; il Comitato di gestione, sulla base dei monitoraggi, stabilisce annualmente le aree e i periodi di attuazione del divieto.	2. È vietato l'utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dell'arenile e l'asporto di rifiuto organico spiaggiato non di origine antropica nei periodi e nelle superfici interessate dalla riproduzione delle specie protette (ad es. fraterno, fraticello, corriere piccolo, beccaccia di mare, tartaruga marina ecc.) per non interferire con l'attività di nidificazione; il Comitato di gestione, sulla base dei monitoraggi, stabilisce annualmente le aree e i periodi di attuazione del divieto. Previo nulla osta del Comitato, nei periodi e nelle superfici interessate dalla riproduzione delle specie protette sono ammessi: - utilizzo di mezzi meccanici per raccolta, stoccaggio e gestione della Posidonia oceanica spiaggiata con le procedure previste dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 20/05/2019; - pulizia dell'arenile e asporto di rifiuto organico spiaggiato non di origine antropica in caso di motivi di sicurezza pubblica e sanitari e/o in seguito a eccezionali eventi meteorologici. Previo comunicazione al Comitato, è sempre ammesso l'utilizzo di mezzi meccanici per raccolta, stoccaggio e gestione di materiali e rifiuti di origine antropica, compresi quelli spiaggiati, rifiuti oggetto di abbandono, pericolosi e o speciali.
Art. 5. Divieti in zona 1	Art. 5. Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti; b) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla	Si suggerisce la modifica alla lett. a): la realizzazione di nuovi edifici ad eccezione di quanto previsto in attuazione del Piano Demaniale Marittimo Regionale e del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del PRG e L.R. 58/23 art.57-58-59-60-61-62-63. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti laddove il cambio di destinazione d'uso sia compatibile ai sensi e per effetto delle norme nazionali DPR 380/01, Legge Regionale L.R. 58/23 art. 13 e del PRG vigente e non generi aumento carico urbanistico. Si suggerisce la modifica alla lett. b): la demolizione parziale o totale, danneggiamento, l'asportazione la demolizione parziale o totale, il di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali

tradizione storica e architettonica locale; c) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico; e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco; f) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8 comma 1, lettera b); g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti, h) il transito con mezzi motorizzati; sono esclusi da questo divieto i mezzi per la sicurezza e il soccorso, i mezzi utilizzati da persone con difficoltà motorie certificate.	appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale ricidenti nelle zone 1, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale Paesistico approvato. Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici rurali fermo restando la sicurezza statica dell'immobile e laddove compatibili con le disposizioni di PRG comunale e la vincolistica vigenti. Restano valide le prescrizioni del vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 de D.Lgs. 42/04. Si rimanda agli interventi e alle caratteristiche tecniche previsti da singoli PRG sui fabbricati meritevoli di tutela dislocati nel territorio rurale ai sensi dell'art. 69 della L.R. 18/83. I caratteri tipologici dei fabbricati rurali oggetto di ricostruzione, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui ai Regolamenti edilizi o Norme Tecniche di Attuazione dei piani comunali vigenti compatibili alle tipologie tecniche e materiali tradizionali. Si propone l'aggiornamento della lett. e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco, delle Riserve naturali e delle aree Natura 2000. Sono ammessi cartelli e manufatti pubblicitari delle attività balneari, turistiche e commerciali esistenti o da realizzare a seguito dell'attuazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale o del Piano Regolatore vigenti, quella relativa alla fruizione alla pista ciclopedonale "Via Verde Costa dei Trabocchi"; Si propone la modifica della lett. h) il transito con mezzi motorizzati; sono esclusi da questo divieto i mezzi per la sicurezza e il soccorso, i mezzi utilizzati da persone con difficoltà motorie certificate, i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agrosilvo-
---	---

	pastorale, residenti o di gestione dei lidi e dei litorali, salvo specifiche restrizioni stabilite dal Comitato di gestione in funzione della necessità di tutelare sistemi naturali e/o specie animali e vegetali
Art. 6 Divieti in zona 2	Art. 6 Divieti in zona 2
Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 1, lettera b); b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo	Si suggerisce: - l'applicazione di quanto disposto all'art. 6 lett. a) e b) esclusivamente alle zone agricole/verde/di rispetto ambientale in accordo con le disposizioni di PRG e con la L.R. 58/23; - di formulare una specifica norma di salvaguardia che consenta la realizzazione degli interventi compatibili con la pianificazione comunale in modo da rendere possibile l'attuazione delle previsioni di piano
Art. 7 Regime autorizzativo generale	Art. 7 Regime autorizzativo generale
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 4, 5 e 6 nonché ai successivi 8, 9 e 10 mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione di incidenza regionale condotta ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G). 2. Sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione: a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali; b) i piani attuativi degli strumenti urbanistici vigenti, non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti; c) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo, all'approvvigionamento idrico ed alla sicurezza delle popolazioni; d) le opere di mobilità di cui all'art. 8 comma 1, lettera b) e all'art. 9 comma 1,	Si suggerisce: - l'applicazione di quanto disposto esclusivamente alle zone agricole/verde/di rispetto ambientale in accordo con le disposizioni di PRG e con la L.R. 58/23; - di formulare una specifica comma aggiuntivo 1bis che vada a salvaguardare la realizzazione degli interventi compatibili secondo la pianificazione comunale in modo da rendere possibile l'attuazione delle previsioni di piano. Si chiede quindi di estendere l'efficacia delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti per tutte le zone di PRG ricadenti nelle zone 2 e 3 del Parco, non solo quindi per le zone D-F-G di PRG come scritto nell'articolo. Si chiede di estendere l'efficacia del Piano Demaniale Marittimo Comunale e Regionale. Relativamente alle lett. a) e b) del comma 2, si chiede la possibilità di sottoporre a parere solo le varianti che quindi prevedono zonizzazioni diverse rispetto alla pianificazione comunale. Per i piani attuativi in attuazione al PRG non costituenti varianti e tutta la casistica di cui all'art. 77 della L.R. 58/23 si chiede l'esclusione all'acquisizione di detto parere vincolante.

lettera b);

e) le opere inerenti ai servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

f) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali nonché i rimboschimenti: tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;

g) i piani forestali;

h) i piani di miglioramento fondiario;

i) i nuovi allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali, in modo estensivo e preferibilmente gestiti con il metodo biologico (Regolamento UE 2018/848);

j) gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) del co.1 dell'art.3 del DPR 380/2001;

k) manutenzione straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale;

l) manutenzione straordinaria, rigenerazione e ammodernamento delle opere di difesa e gestione della costa e degli impianti tecnologici, anche mediante sostituzione delle strutture esistenti con elementi funzionali tecnologicamente innovativi, che riducano o annullino gli eventuali impatti ambientali e sul paesaggio, la elettrocuizione e la collisione degli uccelli;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche presenti nel reticolo idrografico superficiale e la gestione dei sedimenti in alveo a monte di briglie e sbarramenti, con criteri che riducano gli eventuali impatti ambientali e la perturbazione delle specie acquatiche.

j) Si chiede di escludere dalla disciplina del regime autorizzatorio le opere rientranti nella "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 3 lett. b) del DPR 380/01 per le zone 2-3 del Parco trattandosi di opere residuali (esclusiva per opere edilizie).

Si propone la modifica della lett. k) realizzazione di tutte le nuove infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale e manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture a rete esistenti;

Si propone di aggiungere alla lett. l) anche la realizzazione di opere di difesa e gestione della costa già previsti dal Piano di Difesa della Costa regionale.

Si propone di aggiungere alla lett. m) anche la realizzazione delle opere idrauliche.

Si propone di aggiungere all'articolo le lett. n), o) come di seguito n) gli interventi di tutela della biodiversità, miglioramento degli ecosistemi naturali, interventi di manutenzione e gestione ordinaria delle Aree Natura 2000 e delle Riserve Naturali Regionali, anche a seguito di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;

o) è ammessa la ricostruzione dei trabocchi storici, la manutenzione ordinaria, straordinaria e il ripristino degli esistenti secondo la vigente normativa

3. Sono sottoposti a obbligo di comunicazione al Comitato di Gestione gli interventi di: a) manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del co.1 dell'art.3 del DPR 380/2001; b) manutenzione ordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale; c) manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, delle opere di difesa costiera e delle infrastrutture legittimamente esistenti. 4. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, da espletarsi in conformità ai contenuti delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). L'esito della valutazione di incidenza è vincolante ai fini del rilascio del nulla osta di competenza del Comitato di gestione. Per gli interventi sottoposti a comunicazione preventiva, il Comitato di gestione, qualora lo ritenga necessario, può indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione.	In merito al c.3) lett. a) e b) si chiede di togliere tale prescrizione e in caso di "manutenzione ordinaria" art. 3 lett. a) del DPR 380/01 di consentire la libera attività senza comunicazione preventiva. d) «Non sono soggette a nulla osta, fermo restando il rispetto della normativa vigente, le ordinarie pratiche agricole, tra cui, a titolo esemplificativo si annoverano: lavorazioni del terreno, potatura, spollonatura, concimazione, inerbimento, irrigazione, difesa fitosanitaria, raccolta e vendemmia anche meccanica, sostituzione delle fallanze, manutenzione delle strutture di sostegno, delle capezzagne, dei fossi e delle scoline, nonché le altre attività ordinariamente necessarie alla conduzione del fondo.»
Art. 8 Regime autorizzativo in zona 1	Art. 8 Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione i seguenti interventi: a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3 comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione; c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli	

necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previo nulla osta del Comitato di gestione. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione al Comitato di gestione;

d) le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile integrate negli edifici;

e) qualsiasi intervento selvicolturale tendente a favorire il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali che deve essere comunque effettuato con l'impiego di specie autoctone provenienti da ceppi genetici locali, coerentemente con la vegetazione potenziale naturale;

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, sono in particolare sottoposti a nulla osta del Comitato di gestione previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato ed essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non deve comunque eccedere i cinque metri quadrati di superficie utile. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; qualora detti ampliamenti interessino siti della rete Natura 2000 questi possono essere autorizzati dal Comitato di gestione solo a seguito di esito positivo della valutazione di incidenza.

In riferimento al c.2 dell'art. 8 si chiede l'applicazione di quanto disposto dalla L.R. 58/23 ai sensi degli artt. 57-58-59-60-61-62-63 senza nessuna riduzione né limite di superficie che, così come stabilito dall'art. 8 ovvero massimo 5mq, è in contrasto con le disposizioni di legge regionale. Inoltre l'ammissibilità all'ampliamento dell'immobile esistente deve essere garantita ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 c.4 anche ai non titolari dei diritti di cui all'art. 2135 del CC, ovvero non coltivatori diretti a titolo professionale.

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 6, sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori;

b) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 2

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872.622237
d.moretti@fossacesia.org | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org

c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile da integrare negli edifici; resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al Comitato di gestione; d) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine e biologiche; e) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone preventiva comunicazione al Comitato di gestione; f) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli legittimamente esistenti conformi alla disciplina edilizia e urbanistica, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.	d)...«L'estirpazione e il reimpianto di vigneti, oliveti e altre colture arboree esistenti, nonché la riconversione varietale, la modifica della forma di allevamento e la sostituzione delle relative strutture di sostegno, non costituiscono opere di trasformazione agraria ai fini delle presenti misure, salvo che non comportino significative alterazioni della morfologia del terreno, eliminazione di habitat naturali tutelati o modificazione del reticolo idrografico.»
Art. 10 Regime autorizzativo in zona 3	Art. 10 Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti purché conformi con le previsioni di cui al Piano Regionale Paesistico, nonché, in presenza di siti Natura 2000, alle eventuali prescrizioni o condizioni d'obbligo previste in sede di valutazione di incidenza rilasciata sui singoli interventi. 2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale. Il Comitato di gestione e la Regione Abruzzo elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse	

finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni	
Art. 11 Modalità di richiesta e di rilascio dei nulla osta	Art. 11 Modalità di richiesta e di rilascio dei nulla osta
1. L'eventuale rilascio di nulla osta da parte del Comitato di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e propedeutici al rilascio del nulla osta; 2. Il Comitato di gestione rilascia il nulla osta in conformità, oltre che alle presenti misure di salvaguardia, alla disciplina del Piano Regionale Paesistico, disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., secondo quanto stabilito dalla legge (Legge regionale 20/12/2023, n. 58 - Abruzzo "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio" Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 dicembre 2023, n. 50), ferme rimanendo in capo alla Regione Abruzzo le determinazioni in materia di valutazione di incidenza condotta ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.357/1997 e delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). Il nulla osta è rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.	
Articolo 12 Gestione provvisoria	Articolo 12 Gestione provvisoria
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 34, comma 1, lettera f-bis) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente Parco nazionale ai sensi dell'articolo 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A è affidata al Comitato di gestione provvisoria di cui all'articolo 2, istituito e nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto. 2. Il Comitato di gestione provvisorio è così composto:	2. Il Comitato di gestione provvisorio è così composto:

- un Presidente nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - un componente su designazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - un componente su designazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste; - un componente su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); - un componente su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; - due componenti su designazione della Regione Abruzzo; - due componenti su designazione della Provincia di Chieti; Il Comitato si intende regolarmente istituito allorquando siano nominati dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica almeno il Presidente e quattro componenti. La partecipazione alle sedute di Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza. 3. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'articolo 9, commi 8 e 11-bis, della legge n. 394/91 4. Il Comitato, qualora necessario, può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA 5. Nel periodo di gestione provvisoria, i nulla osta sono rilasciati dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria degli Uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto Nelle more dell'istituzione del Comitato di gestione, il riscontro delle istanze ed il rilascio dei provvedimenti di cui al presente decreto sono assicurati dalla Regione Abruzzo.	- un Presidente nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - un componente su designazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - un componente su designazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste; - un componente su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); - un componente su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; - due componenti su designazione della Regione Abruzzo; - due componenti su designazione della Provincia di Chieti; - 3 rappresentante di ogni Comune su designazione del Sindaco. Il Comitato si intende regolarmente istituito allorquando siano nominati dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica almeno il Presidente e quattro componenti. La partecipazione alle sedute di Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza.
Art. 13 Sorveglianza	Art. 13 Sorveglianza
1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.426, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui	

appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale	
Articolo 14 Pubblicazione	Articolo 14 Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana	

Il Responsabile del 3° Settore



(Geom. Domenico MORETTI)